



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale  
Area Armi ed Esplosivi

557/PAS.-50.512/E/04

Roma 21 SET. 2004

Oggetto: classificazione dei serbatoi (caricatori) mobili per armi da sparo.  
Quesiti.


AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI INVESTGAZIONI SCIENTIFICHE  
Reparto Investigazioni Scientifiche  
Via Parco Ducale nr. 3  
43100 - PARMA

In riferimento alla nota nr. 206/31 del 22 giugno corrente, relativa all'oggetto, si rappresenta che i serbatoi mobili sono sempre da classificarsi come parte di arma, essendo il loro utilizzo fondamentale ai fini del funzionamento delle armi da fuoco automatiche o semiautomatiche.

Per quanto attiene i singoli quesiti posti al riguardo, si ritiene che:

- a) la illegale detenzione del caricatore di un'arma da guerra o tipo-guerra, ricade nell'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, nr. 895. A tale proposito, però, è opportuno ricordare che vi sono numerose armi comuni in cui il caricatore è identico a quello della stessa arma in versione militare (è tipico il caso delle pistole in cal. 9x21 mm derivate da armi in cal. 9 mm Parabellum). In questi casi il Ministero dell'Interno, condividendo il parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, ritiene che non si può parlare di parti di arma da guerra quando queste siano comuni anche ad armi catalogate;
- b) chi illegalmente detiene un'arma da guerra, ne risponde, ai sensi del predetto articolo 2, nel suo complesso e non per il possesso di ogni sua singola parte. Sicuramente diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'arma da guerra sia detenuta unitamente a più caricatori, nel qual caso si debbono ipotizzare due distinte fattispecie criminose, date dalla illegale detenzione dell'arma (dotata del suo caricatore) e da quella dei caricatori ulteriori, da considerarsi come autonoma parte essenziale d'arma;
- c) come sopra detto, il caricatore, in quanto parte d'arma, è soggetto all'obbligo di denuncia. Pertanto, colui che detiene tali parti senza averne

*[Handwritten signatures]*





# Ministero dell'Interno

denunciato il possesso, ne risponderà ai sensi dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, nr. 895;

- d) la denuncia di un'arma presuppone che essa sia completa in ogni sua parte e, quindi, se questa è semiautomatica, include anche il serbatoio. Per i caricatori ulteriormente posseduti vale quanto detto al punto precedente;
- e) premesso che non esiste alcuna ipotesi normativa di reato di "alterazione di parte d'arma", nel caso in esame diventa fondamentale accertare se trattasi di caricatore destinabile esclusivamente ad armi comuni ovvero utilizzabile anche per armi da guerra. In tale seconda ipotesi, quando il caricatore eccede la capienza di colpi con la quale l'arma comune che lo impiega è stata catalogata, esso torna ad essere parte di arma da guerra.;
- f) l'aumento della capacità del caricatore può essere valutato solo in relazione alle armi catalogate in Italia. Infatti, il nostro catalogo è l'unica fonte "normativa" che stabilisce il limite dei colpi del caricatore dell'arma. Di norma, quindi, la modifica del serbatoio, finalizzata ad aumentare il volume di fuoco, realizza il reato di cui all'art. 3 della legge 110/75 (alterazione d'arma). Qualora però, il Ministro dell'Interno, con il proprio decreto di catalogazione, abbia valutato la necessità di limitare la potenzialità offensiva dell'arma, imponendo la riduzione della capacità del caricatore, la sua modifica, secondo un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultima, Cass. Pen. N°6191 del 15.05.97), la rende "arma tipo guerra". E', dunque, evidente che, anche in questo caso, la modificazione del caricatore rileva ove esso sia utilizzato con l'arma. Diverso ancora è il caso in cui il caricatore è destinato ad un'arma "demilitarizzata". Esso deve rispettare la direttiva tecnica di cui alla circolare 20.9.2002 nr. 557/B.50106.D.2002. Solo la puntuale applicazione della predetta circolare consente di classificare come comune un'arma in origine da guerra. Ne consegue che, se il caricatore non risulta conforme a tali limiti, esso continua ad essere una parte di arma da guerra o tipo guerra (a proposito si richiama la circolare telegrafica di questo Dicastero datata 16/11/2000, che ad ogni buon conto si allega in copia).

Il Direttore  
Area Armi ed Esplosivi  
(ALIUQUO')